

- (6) L'elenco di controllo è stato aggiornato nel 2018 come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione ⁽⁴⁾ con l'eliminazione di cinque sostanze e l'aggiunta di tre, di conseguenza l'elenco conteneva otto sostanze o gruppi di sostanze.
- (7) A norma dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la durata del periodo continuo di monitoraggio dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni. Di conseguenza l'obbligo di monitoraggio delle cinque sostanze o gruppi di sostanze presenti nella lista di controllo dal 2015, vale a dire 17-alfa-etinilestradiolo (EE2), 17-beta-estradiolo (E2) ed estrone (E1), il gruppo degli antibiotici macrolidi, metiocarb e il gruppo dei neonicotinoidi, è cessato nel 2019. I dati di monitoraggio ottenuti saranno presi in considerazione nell'ambito dell'esercizio di attribuzione delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
- (8) Sulla base dei dati di monitoraggio ottenuti dal 2018 per le altre tre sostanze, vale a dire metaflumizone, amoxicillina e ciprofloxacina, la Commissione ha concluso che sono stati ottenuti insufficienti dati di monitoraggio di elevata qualità, pertanto tali sostanze dovrebbero rimanere nell'elenco di controllo.
- (9) Nel corso del 2019 la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. Essa ha tenuto conto dei diversi tipi di informazioni pertinenti di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE e consultato esperti degli Stati membri e gruppi di portatori di interesse. Le sostanze per le quali sussistono dubbi in merito alla loro tossicità o per le quali la sensibilità, l'affidabilità o la comparabilità dei metodi di monitoraggio disponibili non sono adeguate, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. L'antibiotico sulfamidico sulfametossazolo e l'antibiotico delle diaminopirimidine trimetoprim, l'antidepressivo venlafaxina e il suo metabolita O-desmetilvenlafaxina, un gruppo di tre prodotti farmaceutici azolici (clotrimazolo, fluconazolo e miconazolo) e di sette pesticidi azolici (imazalil, ipconazolo, metconazolo, penconazolo, procloraz, tebuconazolo, tetraconazolo) e i fungicidi famoxadone e dimossistrobina sono stati individuati come candidati idonei. L'inclusione dei diversi prodotti farmaceutici è coerente con l'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci ⁽⁵⁾ e l'inclusione dei due antibiotici è inoltre coerente con il piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica ⁽⁶⁾, il quale incoraggia l'uso della lista di controllo per «migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente».
- (10) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza, inclusa ogni singola sostanza di un gruppo, nella matrice rilevante il limite di rilevabilità del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica.
- (11) Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono comunemente, ma non sempre, usati in associazione in virtù degli effetti sinergici indicati; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme anche se non sono raggruppati nell'elenco. La venlafaxina e il suo metabolita sono raggruppati a causa dei loro effetti potenzialmente additivi; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme. Le sostanze azoliche sono raggruppate perché hanno la stessa modalità d'azione e potrebbero avere anche effetti additivi, malgrado le emissioni provengano da un insieme di fonti e sia probabile che oscillino nel tempo; anch'esse possono e dovrebbero essere analizzate insieme. I due fungicidi, le cui emissioni possono anch'esse oscillare, possono ma non devono necessariamente essere analizzati insieme.
- (12) Si ritiene che i metodi analitici indicati nell'elenco di controllo non comportino costi eccessivi. Se nuove informazioni porteranno, in futuro, a una riduzione della concentrazione senza effetti significativi prevista per sostanze specifiche, potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile di rilevabilità del metodo finché le sostanze rimangono nell'elenco.
- (13) Ai fini della comparabilità, tutte le sostanze dovrebbero essere monitorate nell'intero campione d'acqua.
- (14) Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/840 nella sua interezza. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/840.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione, del 5 giugno 2018, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 9).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci [COM(2019) 128 final].

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica [COM(2017) 339 final].

